

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

- a. Agenvita S.r.l.
- b. iscritta alla sezione A del RUI al n. A000186868 in data 18.05.2007
- c. sede legale in via Olona n. 2, 20121 Milano (MI)
- d. tel.: 06492161, posta elettronica certificata: agenvita.pec@legalmail.it
- e. l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) è l'Istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta
- f. Dati del collaboratore di Agenvita S.r.l. iscritto nella Sezione E del RUI: Epipoli S.p.A. iscritto nella sezione E del RUI, numero di iscrizione E000804185.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'Intermediario:

- a. agisce in nome/per conto di MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia e MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'Intermediario dichiara:

- a. di non detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b. che MetLife EU Holding Company Limited detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Intermediario.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'Intermediario:

- a. NON fornisce raccomandazioni personalizzate ai sensi dell'articolo 119 ter comma 3 o consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private;
- b. distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia e MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia;

- c. Agenvita S.r.l. ha adottato una “Politica dei conflitti d’interesse” con l’obiettivo di gestire l’eventuale conflitto d’interesse relativo alle attività di distribuzione dei prodotti assicurativi con lo scopo di garantire adeguate misure per assicurare che la distribuzione sia svolta in modo onesto, imparziale e professionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e italiana in materia di distribuzione assicurativa.

SEZIONE V
Informazioni sulle remunerazioni

L’intermediario percepisce per la distribuzione del prodotto assicurativo:

- a. una commissione inclusa nel premio assicurativo.

SEZIONE VI
Informazioni sul pagamento dei premi

I premi eventualmente pagati dal contraente all’Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’Intermediario stesso.

Il premio può essere pagato tramite uno degli strumenti di pagamento elettronici indicati in occasione dell’acquisto della polizza.

SEZIONE VII
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L’Intermediario dichiara di aver stipulato, per l’attività di distribuzione assicurativa, un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il contraente:

- a. ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto direttamente all’impresa di assicurazione MetLife Europe d.a.c., Rappresentanza Generale per l’Italia, Ufficio Reclami, via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma, fax 06.49216300, e-mail: reclami@metlife.it In caso di insoddisfazione o assenza di riscontro da parte dell’impresa entro i termini di legge, il contraente potrà rivolgersi all’IVASS secondo quanto previsto nel DIP aggiuntivo;
- b. ha facoltà di presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo all’impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- c. ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente.

Per maggiori informazioni si rimanda al DIP aggiuntivo ed al sito internet www.metlife.it.

SEZIONE VIII
Informazioni sul diritto all’oblio oncologico

- a. Il contraente può esercitare il diritto all’oblio oncologico previsto dall’art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, sia in fase di stipula della polizza assicurativa sia durante il rapporto contrattuale, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda al DIP aggiuntivo ed al sito internet www.metlife.it per la lettura di tutte le pertinenti informazioni. È possibile inviare la certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico all’impresa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o inviando una PEC all’indirizzo met-italia@legalmail.it.
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l’efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.